



COMUNE DI MIRA

*Città d'Arte
Provincia di Venezia*

SETTORE SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO Ufficio Strade, Mobilità, Arredo Urbano ed Ecologia

Proposta n. 18
Ordinanza n. 11

Mira, 19/12/2016

Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI FINO AL 15-04-2017

IL SINDACO

RICHIAMATA integralmente l'Ordinanza n. 7 del 28.11.2016 "ULTERIORI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA 2016/2017"

CONSIDERATO che nel corso della riunione del TTZ del 28/10/2016, il Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia ha esposto le misure da applicare in tutti i Comuni, quali "misure strutturali" nel corso del periodo di vigenza del c.d. "livello 0" di criticità secondo il nuovo sistema regionale di allertamento in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, indicando e proponendo, sempre con riferimento al "livello 0", le seguenti ulteriori misure da applicare nei comuni dell'agglomerato di Venezia (Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea, Venezia) e relative alla limitazione del traffico veicolare:

- Autovetture ⁽¹⁾ a gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2 immatricolate prima del 1 gennaio 2001 o comunque non rispondenti alla direttiva 98/69 (Euro 3), salvo installazione di Filtro Antiparticolato;
- Autovetture ⁽¹⁾ a benzina e immatricolate prima del primo gennaio 1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro 1) (non catalizzate);
- Autoveicoli ⁽²⁾ a gasolio, immatricolati prima del 1 gennaio 2001 o comunque non rispondenti alla direttiva 98/69, salvo installazione di Filtro Antiparticolato;
- Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi, immatricolati prima del 01.07.1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/EC.

(1) art. 54, lettera a), del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

(2) art. 54, lettera b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

CONSIDERATO altresì che l'Osservatorio Regionale della qualità dell'aria di ARPAV ha emesso in data 13 dicembre comunicato dell'avvenuto superamento del limite di concentrazione in atmosfera di 50 microgrammi/m³ del parametro PM10 (polveri sottili) per il 7° giorno consecutivo.

Il superamento è stato registrato nella stazione di misura di Parco Bissuola a Mestre che fa da riferimento per l'agglomerato di Venezia comprendente i comuni di Venezia, Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea.

RILEVATO che il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) della Città metropolitana di Venezia, in previsione di simili situazioni e pur in attesa della formale adozione delle specifiche linee di



azione da parte della Regione Veneto, aveva già adottato lo scorso 28 ottobre la proposta di misure che i comuni avrebbero dovuto adottare. Trattasi in questo caso di misure di informazione alla popolazione sui corretti comportamenti da adottare e che sono consultabili dalla pagina web <http://trasporti.provincia.venezias.it/mososten/TTZ/AriaARPAV.html> oppure direttamente dal sito ARPAV <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm10>.

VISTO il decreto legislativo 13.08.2010 n. 155 “attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. D.L. n. 285 del 30.04.1992;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 08.08.2000;

VISTA la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione” e il DM n. 60/2002;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore competente per materia,

ORDINA

a) Limiti

Di istituire IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE misure di limitazione al traffico nel periodo tra la pubblicazione del presente provvedimento e fino al 15.04.2016, ad ESCLUSIONE: dei giorni di sabato e festivi, anche infrasettimanali; del periodo intercorrente tra il 22.12.2016 e l’8.1.2017; dei giorni 23 e 28 febbraio 2017 (carnevale); del giorno 1° marzo 2017 (Ceneri) e del giorno 14 aprile (venerdì Santo).

b) Divieti

istituire il divieto di circolazione dal **lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, di tutti i veicoli a motore, di qualsiasi uso**, a combustione interna:

- alimentati a gasolio individuati all’art. 54, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del d.lgs 30.4.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, Euro 0 o pre-euro, Euro 1 e Euro 2, immatricolate prima del 1° gennaio 2001 o comunque non rispondenti alla normativa 98/96 (Euro 3), salvo specifica documentazione attestante l’installazione di Filtro Antiparticolato;

- alimentati a benzina individuati all’art. 54, lettera a) del d.lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, Euro 0 immatricolate prima del 01/01/1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EE (Euro I) non catalizzate

- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi, immatricolati prima del 01.07.1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/EC.

c) Eccezioni

Sono escluse dai divieti di cui al precedente punto le seguenti categorie di veicoli:

1. veicoli condotti da residenti nel Comune di Mira nei giorni di svolgimento del mercato rionale (martedì e giovedì) dalle ore 10,00 alle ore 12,30;
2. veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano; veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
3. veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling), nonché i veicoli in servizio car sharing; gli autobus, scuolabus, taxi e



veicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;

4. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense comunali o comunità all'interno del territorio di Mira;

5. veicoli utilizzati nell'ambito di cerimonie nuziali e di funerali, compresi quelli dei partecipanti alle cerimonie stesse (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");

6. veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest'ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori etc. riportante l'indirizzo, l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapie etc, ed ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");

7. veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Per l'eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il transito del veicolo, è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");

8. veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale, nonché dei familiari dei soggetti che usufruiscono dell'assistenza domiciliare integrata (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");

9. veicoli con targa straniera, condotti da non residenti in Italia;

10. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"); veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D. Lgs. 14.08.1996 n. 494, 19.09.1999 n. 528 per sopralluoghi di carattere di urgenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");

11. veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D., del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC; veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio; veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura dell'attività (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");

12. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto; autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;

13. autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;

14. veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"); veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera e da cui risulti



che la sede dell'azienda, dell'ente o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");

15. veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;

16. veicoli dei giornalisti muniti del contrassegno professionale, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'esercizio della professione;

17. veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia, nonché veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida; veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione presso il Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia e presso le officine autorizzate, limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;

18. veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti (da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio");

19. veicoli di agenti di commercio muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa; veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;

20. autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto proprio e/o conto terzi intestati a imprese per l'esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali, o per il trasporto di attrezzature di lavoro, limitatamente all'esercizio della propria attività (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");

21. veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"), e con l'attestazione dell'orario da parte del Dirigente/Responsabile scolastico;

22. autoveicoli e motoveicoli d'epoca, di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60, comma 3, lettera a), del codice della strada nei limiti di quanto previsto dal citato articolo e solo se iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal nuovo codice della strada o da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale. La circolazione dei veicoli d'epoca dovrà essere documentata con le modalità previste dal titolo "autorizzatorio";

23. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa-impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l'inizio e la fine degli allenamenti, muniti di chiara identificazione (logo della società) e di titolo autorizzatorio con l'attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva;

d) Titolo Autorizzatorio

Le categorie previste dai precedenti punti 5), 6), 7), 8), 10), 11), 14), 18), 20), 21), 22) e 23) devono munirsi di titolo autorizzatorio compilando gli appositi moduli pubblicati nel sito del Comune di Mira o in distribuzione presso il Comando di Polizia Locale di Mira o Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Mira. Il modulo, correttamente compilato in ogni parte, dovrà essere esposto in maniera visibile ed esibito agli Agenti di Polizia Stradale che ne facciano richiesta.

e) Prescrizioni a carattere generale

1.Eventuali lavori di adeguamento della segnaletica che si rendessero necessari su indicazione



del Comando di polizia Locale, saranno eseguiti a cura del Servizio Strade e Mobilità del Comune di Mira, compatibilmente con le risorse disponibili e i tempi per gli affidamenti necessari ;

2. La presente ordinanza è da intendersi sospesa negli effetti, nell'intera giornata o nella mezza giornata in cui i mezzi di trasporto pubblico vengano fermati, sul territorio comunale di Mira, a causa di sciopero ufficialmente proclamato e attuato.

g) Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento, con veicolo esclusivamente in movimento, è soggetto ai provvedimenti sanzionatori di legge.

INFORMA

che sono consultabili dalla pagina web <http://trasporti.provincia.venezia.it/mososten/TTZ/AriaARPAV.html> oppure direttamente dal sito ARPAV <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm10>. i corretti comportamenti da adottare in attesa della formale adozione delle specifiche linee di azione da parte della Regione Veneto.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, a mezzo stampa e mediante la posa in opera della segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.lgs.n.285 del 30.04.1992). Ultimate le limitazioni, i segnali temporanei, devono essere immediatamente rimossi. Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso al Comando di Polizia Locale del Comune di Mira;

La presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza e competenza:

- Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città metropolitana di Venezia;
- Ufficio Politiche Ambientali della Città Metropolitana di Venezia;
- Ufficio Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Venezia;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
- Azienda U.I.s.s. n. 13 di Dolo-Mirano;
- Comando di Polizia Locale;
- Prefettura di Venezia;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Al Direttore VERITAS S.p.A., con sede a Venezia, santa croce 489;
- Alla Direzione dell'ACTV di Mestre – Venezia;
- Comando Prov.Le Vigili del Fuoco
- Istituti comprensivi di Mira

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Eventuali integrazioni alle disposizioni alla presente ordinanza potranno essere effettuate in base alle informative diramate dall'ARPAV sulle possibili variazioni negative dei livelli di



COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

inquinamento atmosferico.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

IL SINDACO
ALVISE MANIERO

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Alvise Maniero;1;1269828